ACCADEMIA
DEI GEORGOFILI

STATUTO

Con il contributo di

FONDAZIONE CR FIRENZE

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Copyright © 2025
Accademia dei Georgofili
Firenze
http://www.georgofili.it

Proprietà letteraria riservata

STATUTO

INDICE

Articolo 1 – *Scopi* 7
Articolo 2 – *Strumenti di azione* 7
Articolo 3 – *Organi* 8
Articolo 4 – *Presidente e suoi collaboratori diretti* 8
Articolo 5 – *Funzioni e composizione del Consiglio Accademico* 9
Articolo 6 – *Composizione e funzionamento del Corpo Accademico* 9
Articolo 7 – *Accademici* 10
Articolo 8 – *Titolo di Georgofilo* 11
Articolo 9 – *Nomina ad Accademico* 11
Articolo 10 – *Revoca di Accademici* 12
Articolo 11 – *Adunanze accademiche* 12
Articolo 12 – *Sezioni* 12
Articolo 13 – *Strutture specifiche* 12
Articolo 14 – *Anno accademico* 13
Articolo 15 – *Beni dell'Accademia* 13
Articolo 16 – *Donazioni* 13
Articolo 17 – *Servizio di cassa* 13
Articolo 18 – *Borse di studio e premi* 13
Articolo 19 – *Distinzione accademica* 14
Articolo 20 – *Collegamento con il Ministero della Cultura o Ministero competente in materia* 14
Articolo 21 – *Mansioni e stipendi del personale* 14
Articolo 22 – *Modifiche dello Statuto* 14
Articolo 23 – *Regolamento dell'Accademia* 15
Articolo 24 – *Collegio dei Revisori* 15
Articolo 25 – *Scioglimento dell'Accademia* 15

Regolamento 17

Codice Etico 43

Politica sulla tutela dei dati personali 51

Articolo 1
Scopi

L'Accademia dei Georgofili, fondata a Firenze il 4 giugno 1753, si propone di contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni all'agricoltura ed alle attività collegate, alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio agro-silvo-pastorale, allo sviluppo del mondo rurale, allo sviluppo e valorizzazione dei prodotti agricoli e di quelli alimentari e alla loro disponibilità e sicurezza. Non ha fini di lucro e svolge attività di rilevante interesse pubblico. L'Accademia dei Georgofili ha sede a Firenze e agisce in Italia, nella Unione Europea e a livello internazionale globale.

Articolo 2
Strumenti di azione

Utilizzando tutti gli strumenti tecnologici disponibili, l'Accademia consegue i propri scopi attraverso le seguenti azioni:

- promuove studi, ricerche, esperimenti, discussioni, innovazione e trasferimento tecnologico;
- organizza letture, convegni, tavole rotonde, giornate di studio, di aggiornamento, di perfezionamento ed in generale iniziative per promuovere la conoscenza e la cultura in ambito agrario e negli ambiti correlati;
- può istituire osservatori, laboratori, centri di studio, comitati consultivi, commissioni di studio e gruppi di lavoro anche come strutture dell'Accademia stessa;
- pubblica gli Atti accademici, studi, inchieste, monografie, periodici, raccolte di opere, pareri, notiziari e dibattiti;
- può interagire nello svolgimento del proprio lavoro, con enti, istituti e dipartimenti affini, nazionali ed esteri, e con organismi internazionali e sovranazionali;
- amministra fondazioni e contributi per il conferimento di premi a lavori di carattere scientifico, per l'attuazione di studi, per attività benemerite per il progresso scientifico e lo sviluppo tecnologico;

– raccoglie nei propri archivi e nella biblioteca documenti e pubblicazioni da tenere a disposizione del pubblico e fruibili, ove possibile, anche in formato digitale;
– attua ogni altra attività o iniziativa atte a conseguire i fini istituzionali dell'Accademia e alla valorizzazione del proprio patrimonio storico culturale.

Articolo 3
Organi

Sono organi dell'Accademia:

– il Presidente;
– il Consiglio Accademico;
– il Corpo Accademico.

Per una maggiore capillarità dell'attività dei Georgofili sul territorio nazionale e a livello internazionale, l'Accademia ha provveduto a costituire apposite Sezioni, organizzate autonomamente ma che fanno capo al Presidente e al Consiglio Accademico, rette dalle norme a esse destinate dal presente Statuto e dal regolamento interno.

Articolo 4
Presidente e suoi collaboratori diretti

Il Presidente rappresenta legalmente l'Accademia, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali congiuntamente al Segretario agli Atti, cura gli interessi e lo sviluppo, conferisce tutte le cariche per le quali non sia diversamente disposto dal presente Statuto. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da due Vice-Presidenti. In caso di impedimento del Presidente, questi designa uno dei due Vice-Presidenti a sostituirlo. In assenza di designazione lo sostituisce il Vice-Presidente con maggiore anzianità di nomina come Accademico. Il Presidente e i Vice-Presidenti, designati tra gli Accademici Ordinari ed Emeriti dal Corpo accademico su proposta del Consiglio Accademico, sono nominati con decreto del Ministro della Cultura o, comunque, del Ministro competente in materia. I Consiglieri, in numero di 8, sono nominati dal Presidente, il quale sceglierà fra questi un Segretario agli Atti, un Amministratore, un Bibliotecario e un Conservatore dei beni archivistici. Le attribuzioni del

Segretario agli Atti, dell'Amministratore, del Bibliotecario e del Conservatore sono stabilite dal regolamento interno. Il Presidente può avvalersi di un Comitato di Presidenza, del quale fa parte unitamente ai Vice-Presidenti e a due Consiglieri, da lui indicati, per riunioni consultive o per assumere rilevanti decisioni urgenti, da sottoporre a ratifica nella successiva riunione del Consiglio Accademico.

Articolo 5
Funzioni e composizione del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico è composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e da otto Consiglieri; dura in carica un quadriennio e il Presidente e i due Vice-Presidenti possono essere rieletti. Il Consiglio Accademico viene convocato dal Presidente con almeno 7 giorni di anticipo e può riunirsi anche da remoto. Le riunioni del Consiglio Accademico sono valide se sono presenti almeno sette membri. Salvo non disponga diversamente lo Statuto, le deliberazioni del Consiglio Accademico sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Accademico provvede, su richiesta del Presidente, a quanto concerne l'attività istituzionale e l'amministrazione dell'Accademia. In particolare: 1) predispone i bilanci preventivo e consuntivo dell'Accademia da sottoporre all'approvazione del Corpo Accademico nei termini previsti dalla normativa vigente; 2) predispone i programmi di attività dell'Accademia; 3) propone la nomina degli Accademici; 4) organizza eventuali Sezioni o altre strutture a norma dello Statuto.

Articolo 6
Composizione e funzionamento del Corpo Accademico

Il Corpo Accademico è costituito dagli Accademici ordinari ed emeriti, riuniti in presenza, da remoto, o in modalità mista e convocati dal Presidente con almeno 7 giorni di anticipo. Se in presenza, le deliberazioni del Corpo Accademico sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione; in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. È ammessa la delega scritta; a ciascun membro del Corpo Accademico non possono essere conferite più di due deleghe. In caso di convocazione del Corpo Accademico con collegamento da remoto o in moda-

lità mista, si procederà con una sola convocazione, non saranno ammesse deleghe e le deliberazioni saranno prese a maggioranza degli intervenuti. Il Corpo Accademico potrà essere convocato per esprimere il proprio voto attraverso l'uso di piattaforme informatiche che garantiscano l'accesso ai soli aventi diritto e la segretezza del voto espresso. In questo caso, le votazioni rimarranno aperte per almeno tre giorni e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei votanti. Per le modifiche statutarie (di cui all'art. 22) le votazioni rimarranno aperte 8 ore.

Articolo 7
Accademici

Gli *Accademici ordinari*, in numero non superiore a 200 e di cittadinanza italiana, devono essere scelti tra gli Accademici corrispondenti nominati almeno da un triennio e che abbiano fornito significativi contributi alle attività accademiche, a giudizio insindacabile del Consiglio Accademico. Il Consiglio Accademico ha inoltre facoltà, facendo eccezione a quanto prescritto nel comma precedente, di proporre al Corpo Accademico, con deliberazione motivata, la designazione ad Accademici ordinari di persone eminenti nel campo delle scienze attinenti all'agricoltura o degli ambiti di cui all'art. 1.

Gli *Accademici corrispondenti*, in numero non superiore a 400 italiani e 200 stranieri, sono scelti fra personalità che abbiano acquisito meritata fama negli studi o nell'esercizio dell'agricoltura o delle attività di cui all'art. 1.

Gli *Accademici emeriti*, il cui numero non è determinato, sono scelti fra personalità che abbiano operato per almeno quindici anni come Accademici ordinari e che abbiano fattivamente collaborato alle attività accademiche, a giudizio insindacabile del Consiglio Accademico.

Gli *Accademici onorari*, il cui numero non è determinato, sono scelti fra persone che abbiano acquisito particolari benemerenze in attività inerenti gli scopi accademici istituzionali di cui all'art. 1.

Gli *Accademici aggregati*, il cui numero è annualmente determinato dal Consiglio Accademico, sono scelti su segnalazione di una Sezione, fra personalità che abbiano acquisito notorie benemerenze nelle attività di cui all'art. 1. Gli Accademici aggregati sono membri di diritto della Sezione che ne ha proposto la nomina. In caso di scioglimento di quella Sezione, gli Accademici aggregati afferiscono alla Sezione più vicina.

Gli *Accademici sostenitori*, in numero non determinato, sono rappresentati da eminenti persone fisiche o istituzioni, associazioni, ecc., italiane e straniere, che offrano un sostegno alle attività accademiche con contributi economici la cui congruità sarà valutata dal Consiglio Accademico. Le Istituzioni associate, in numero non determinato, sono istituzioni o associazioni, italiane, internazionali e straniere, aventi scopi affini a quelli dell'Accademia e sono rappresentate in seno all'Accademia da un membro da esse designato.

Tutti gli Accademici sono tenuti a collaborare adeguatamente alle attività dell'Accademia. In mancanza, il Consiglio Accademico può dare applicazione all'articolo 10 di questo Statuto. Gli Accademici che per età, malattia o altra causa indipendente dalla loro volontà, siano nella impossibilità di partecipare personalmente alle attività dell'Accademia, possono chiedere di essere collocati nella categoria degli accademici in soprannumero. Il provvedimento viene adottato dal Presidente su proposta del Consiglio Accademico. Su comunicazione della Presidenza, il Consiglio Accademico può altresì disporre motivatamente il trasferimento nella categoria degli accademici in soprannumero di quegli accademici che manifestino motivate ragioni di impossibilità a partecipare alla vita accademica.

Articolo 8
Titolo di Georgofilo

Il titolo di Georgofilo è conferito ad Accademici emeriti, ordinari, onorari, corrispondenti, aggregati, in soprannumero, sostenitori ed a Istituzioni associate. Le attività svolte dai Georgofili per il conseguimento degli scopi dell'Accademia vengono prestate a titolo gratuito.

Articolo 9
Nomina ad Accademico

Le proposte per la nomina degli Accademici emeriti, ordinari, onorari, corrispondenti, aggregati, sostenitori e delle Istituzioni associate sono formulate, sentiti i Presidenti delle Sezioni interessate, dal Consiglio Accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sono sottoposte all'approvazione del Corpo Accademico.

Tutti gli Accademici sono nominati con decreto del Presidente dell'Accademia.

Articolo 10
Revoca di Accademici

Il Consiglio Accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ha facoltà inappellabile di disporre la revoca di Accademici che si siano resi incompatibili con la dignità e con gli interessi dell'Accademia.

Articolo 11
Adunanze accademiche

Le adunanze accademiche sono pubbliche e private. Le adunanze private sono destinate ai lavori dei Comitati Consultivi, delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro e alla discussione su argomenti di carattere tecnico e scientifico e di interesse esclusivo dell'Accademia. Le adunanze pubbliche sono destinate a eventi su argomenti di rilevante interesse tecnico-scientifico e culturale. Le adunanze accademiche possono svolgersi o in presenza o attraverso strumenti tecnologici che consentano la partecipazione anche da remoto.

Articolo 12
Sezioni

L'Accademia al fine di conseguire le finalità di cui all'art. 1 può costituire Sezioni quali proprie articolazioni geografiche, rette dalle norme a esse destinate dal presente Statuto e dal regolamento interno. Ciascuna Sezione è presieduta da un delegato del Presidente dell'Accademia dei Georgofili, scelto, salvo motivate deroghe, tra gli Emeriti e gli Ordinari della Sezione; dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Accademico il cui Presidente lo ha delegato. Il Presidente della Sezione coordina le attività della Sezione stessa e ne presenta i risultati al Consiglio Accademico.

Articolo 13
Strutture specifiche

Possono essere costituite presso l'Accademia altre strutture (istituti, laboratori, centri, comitati, uffici, ecc.) col compito di effettuare studi, rilevazioni, inchieste ed esperienze in determinati settori, o anche col compito di fornire supporto a specifiche iniziative concorrenti al progresso dell'a-

gricoltura. Esse saranno approvate dal Consiglio Accademico e rette dalle norme a esse destinate dal presente Statuto e dal regolamento interno.

Articolo 14
Anno accademico

L'anno accademico e l'anno amministrativo coincidono con l'anno solare.

Articolo 15
Beni dell'Accademia

I beni che costituiscono il patrimonio dell'Accademia sono descritti in specifici inventari.

Articolo 16
Donazioni

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni, o comunque disponibili, possono essere destinate ad incremento del patrimonio, investendole in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, oppure in beni patrimoniali.

Articolo 17
Servizio di cassa

Il servizio di cassa dell'Accademia è affidato a un Istituto di credito di notoria solidità, il quale deve assumere la custodia dei titoli e la riscossione dei contributi.

Articolo 18
Borse di studio e premi

L'Accademia può bandire concorsi per il conferimento di borse di studio e di premi, in base a speciali regolamenti e disposizioni contenute nei relativi bandi.

Articolo 19
Distinzione accademica

È istituita una speciale Distinzione accademica (sotto forma di medaglia o altro) da conferirsi, a giudizio del Consiglio Accademico, a personalità che si siano rese particolarmente benemerite negli studi o in altre attività dell'Accademia.

Articolo 20
Collegamento con il Ministero della Cultura o Ministero competente in materia

Ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della Cultura o, comunque, al Ministero competente, una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 21
Mansioni e stipendi del personale

La scelta, le mansioni e gli stipendi del personale assunto dall'Accademia sono stabiliti dal Consiglio Accademico.

Articolo 22
Modifiche dello Statuto

Le proposte di eventuali riforme dello Statuto accademico, fatte dal Consiglio Accademico o da un numero non inferiore a 30 accademici ordinari ed emeriti, debbono essere approvate dal Corpo Accademico con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti o, se la proposta è presentata con voto unanime dei componenti il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Corpo Accademico. Le proposte di riforma approvate debbono essere trasmesse alla Autorità competente per legge.

Articolo 23
Regolamento dell'Accademia

L'Accademia è dotata di un proprio regolamento interno, proposto dal Consiglio Accademico ed approvato dal Corpo Accademico.

Articolo 24
Collegio dei Revisori

È costituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti:

a. uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, o Ministero competente;
b. uno designato dal Ministero della Cultura, o Ministero competente;
c. uno designato dall'Accademia, iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti e che assumerà il ruolo di Presidente del Collegio.

Per tutti e tre i casi, dovranno essere nominati un membro effettivo ed un supplente. Il Collegio dei Revisori predisporrà una relazione scritta sul bilancio di previsione per l'anno successivo e sul bilancio consuntivo dell'anno precedente per l'approvazione del Consiglio Accademico e del Corpo Accademico.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica per un quadriennio.

Articolo 25
Scioglimento dell'Accademia

In caso di cessazione delle attività e di scioglimento dell'Accademia, tutti i beni di proprietà dell'Accademia stessa passano ad altro Ente che non persegua fini di lucro e che operi nel campo delle attività proprie dell'Accademia.

Approvato dal corpo Accademico il 23 novembre 2022
e dalla Prefettura di Firenze il 12 gennaio 2023 (Prot. n. 5480)

Finito di stampare
presso Tipografia Monteserra (Vicopisano - PI)
nel mese di maggio 2025